

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA LOMBARDIA – MILANO

RICORSO

CON CONTESTUALE ISTANZA DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI

Nell'interesse di **CISSÈ ALIOUNE BADARA** (C.F. CSSLBD68H27Z343V) nato a Dakar (Senegal) in data 27.06.1968 e residente in Milano, Via Ruggero Leoncavallo 19, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata telematicamente e da intendersi estesa in calce al presente atto, dall'avv. Raffaele Di Monda del Foro di Napoli, C.F. DMNRFL70R29F839U, con domicilio eletto ai fini del presente procedimento Milano Via Gonzaga 5, presso il suo studio; si dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento al fax n. 02/70059889 ed all'indirizzo di P.E.C. raffaeledimonda@avvocatinapoli.legalmail.it (domicilio digitale tratto dai Pubblici Registri di Legge)

-Ricorrente-

CONTRO

1. **COMUNE DI MILANO** (C.F. 01199250158), in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica in Milano alla Pizza della Scala n. 2 – 20121, avente domicilio digitale alla P.E.C. protocollo@postacert.comune.milano.it estratta dal registro PP.AA. (Pubblico Elenco ai sensi di Legge)

NONCHE'

2. **AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO - ALER**, (C.F. 1349670156) in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede sociale in Milano, Viale Romagna n. 26 CAP 20133 avente domicilio legale alla P.E.C. protogen@pec.aler.mi.it estratta dalle risultanze del Registro delle Imprese di Milano (Pubblico Elenco ai sensi di Legge)

-Resistenti-

e nei confronti di

di tutti i richiedenti che hanno presentato domanda di partecipazione al Bando ERP 2018 per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica a canone sociale ai sensi del R.R. 10 febbraio 2014 n. 1 (CONTROINTERESSATI) non specificatamente individuabili, siccome non precisamente individuati negli atti delle procedura sopraindicata, che sono immessi in graduatoria

AVVERSO E PER ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIVA, PREVIA IDONEA CAUTELA COLLEGIALE

del provvedimento PG 0172902/2020 del 18.05.2020 del Comune di Milano - Direzione Casa Area Assegnazione Alloggi ERP – Unità Gestione Attività e Procedure notificato in data 11 agosto 2020 del bando e di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente presupposto o comunque connesso anche non comunicato o notificato e di cui il ricorrente non sia conoscenza

PREMESSO CHE

- a) Il ricorrente ha regolarmente presentato domanda P.G. 164787 di partecipazione al BANDO del 12/12/2018 per l'Assegnazione dell'Alloggio Pubblico (*“bando Edilizia Residenziale Pubblica”* o *“bando ERP”* ai fini dell'assegnazione dell'immobile in locazione a canone sociale ai sensi del R.R. Lombardia 1 del 2004), in presenza di tutti i presupposti richiesti compresi i requisiti economici e reddituali;
- b) la predetta domanda veniva proposta considerato anche che il ricorrente e la compagna Signora GABRIELLA GABRIELE nata il 27/8/1971 a Campobasso (CB) (genitori della figlia minore DIARRA CISSE' nata a Milano il 18 aprile 2008) avevano perduto l'alloggio in esito a procedura esecutiva immobiliare intrapresa al Tribunale di Milano in danno del ricorrente (R.G.E. 895/2017 Giudice dell'Esecuzione Dottor Roberto Angelini, conclusasi con l'ordine di liberazione dell'immobile pignorato);
- c) dopo aver presentato regolare domanda, nell'anno 2019, l'ALER di Milano, Via Romagna, convocava lo scrivente presso suoi uffici per il 14/10/2019 per verifica la documentazione;
- d) in seguito, dopo che l'ALER aveva controllato tutta la documentazione, in data 7/11/2019 il ricorrete veniva convocato per integrare la pratica e fornire la documentazione comprovante l'assenza all'estero di proprietà o altri diritti reali di godimento ai fini della verifica del possesso dei requisiti economici assegnandogli il termine di 20 giorni dal 7 novembre u.s.;
- e) il ricorrente entro i termini provvedeva a depositare un certificato che pur non legalizzato comprovava il rispetto dei presupposti sopraindicati; in particolare il ricorrente depositava documentazione che dimostrava il mancato possesso di redditi e beni immobili nel Paese d'Origine, il Senegal dove, oltretutto, risulta assai complicato l'ottenimento dei documenti in parola, per via di inefficienza della P.A. locale (la ridetta documentazione è complicatissima da reperire ed è nei fatti impossibile farla pervenire completa, tradotta e legalizzata negli stretti termini indicati dalla P.A. e

nonostante ciò il ricorrente è riuscito a fornire adeguata documentazione nel senso che gli era chiesto, pur non completa e perfetta);

- f) a fronte del deposito di tale ultima documentazione (CERTIFICATO DI NON IMPOSIZIONE), il ricorrente, invero, non riceveva una prova di protocollazione;
- g) dopo aver quindi integrato la pratica il ricorrente non riceveva ALCUN PREAVVISO DI RIGETTO O CONTESTAZIONE IN ORDINE ALLA DOCUMENTAZIONE anzi rassicurazioni in merito alla completezza dei documenti versati in istruttoria amministrativa dalla Sig.ra Floris addetta al Protocollo ALER, quest'ultima Azienda Locale deputata all'istruttoria preparatoria;
- h) tale condotta – causata da leggerezza ed errore dell'Amministrazione precedente – ha evidentemente ingenerato nel ricorrente (e nel suo nucleo familiare) il legittimo affidamento in ordine alla correttezza della documentazione fornita e al buon esito della procedura, avendo il ricorrente tutti i titoli e ragioni di priorità per giungere all'assegnazione dell'immobile in locazione a canone sociale ai sensi del R.R. 1 del 2004;
- i) l'errore dell'Amministrazione è evidente e poteva ben evitarsi posto che un certificato di NON IMPOSIZIONE vuol dire evidentemente che non vi erano né redditi da lavoro o assimilati NE' CHIARAMENTE REDDITI DA FABBRICATI O DOMINICALI che, altrimenti, sarebbero stati evidenziati nella documentazione dimessa nei termini e in totale Buona Fede dal ricorrente;
- j) in caso in cui la documentazione fornita dal richiedente alla P.A. sia incompleta o imperfetta è doveroso per la P.A. (e gli Enti e soggetti da questa preposti) l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio, e.g. al fine di consentire al richiedente di completare la documentazione o fornirne una corretta traduzione;
- k) in data 11 agosto 2020 perveniva provvedimento PG 0172902/2020 del 18.05.2020 del Comune di Milano - Direzione Casa Area Assegnazione Alloggi ERP – Unità Gestione Attività e Procedure con cui, esitando in modo scorretto la procedura di bando, il Comune di Milano – senza considerare la posizione del ricorrente, il sostanziale rispetto di tutti i requisiti e l'omissione del doveroso avviso ex art. 10-*bis* L. 241/1990 – comunicava all'odierno ricorrente la sua esclusione dalla graduatoria per non aver prodotto la documentazione e richiesta;
- l) la P.A. non ha espresso alcun'altra valutazione in merito alla situazione del ricorrente, dovendosi ritenere, dunque, fuori contestazione la sussistenza dei presupposti di bando;

- m) con il provvedimento impugnato datato 18.05.2020 il ricorrente per una questione meramente formale e sostanzialmente irrilevante viene escluso dalla graduatoria nella quale è stato inserito in posizione utile al n. 6317;
- n) contrariamente a quanto espresso dall'Amministrazione, i presupposti economici-reddituali per la concessione dell'alloggio e prim'ancora per l'inserimento in graduatoria risultavano sussistenti sia all'atto dell'istanza che nel corso *dell'iter* amministrativo come si dimostra dalla documentazione tradotta e legalizzata che si allega al presente ricorso e che dimostra l'insussistenza di proprietà immobiliari, di redditi dominicali, altri diritti reali e qualsiasi altro reddito nel Paese d'Origine del ricorrente, documenti questi che si producono formalmente tradotti e legalizzati;
- o) il predetto provvedimento è lesivo in quanto escludendo il ricorrente dalla graduatoria pregiudica il suo interesse (e quello del suo nucleo familiare) a concorrere all'assegnazione di un alloggio e nelle more li espone al pregiudizio grave e irreparabile di vedere assegnati ad altri gli alloggi per una contestazione puramente formale e completamente illegittima;

* * *

Tanto premesso, il Sig. **CISSE' ALIOUNE BADARA** propone ricorso per i seguenti

MOTIVI

- 1) **Violazione degli artt. 10-bis e 21-octies L. 241/1990; eccesso di potere per irragionevolezza in relazione all'omissione dell'avviso d'avvio del procedimento volto a rigetto dell'istanza ex art. 10-bis L. 241/90, difetto di istruttoria**

Le Amministrazioni Resistenti – sia il Comune di Milano che l'ALER – hanno omesso di attivare il meccanismo di c.d. soccorso istruttorio con ciò inficiando irrimediabilmente la procedura.

Infatti, se si fosse tempestivamente dato al ricorrente un termine per perfezionare e integrare la documentazione egli l'avrebbe fatto tenuto conto anche delle difficoltà obiettive e innegabili derivanti dalla necessità d'ottenere la documentazione contestata (certificato di assenza di proprietà immobiliari e redditi nel Paese d'Origine, Senegal).

Così non è stato e da ciò deriva l'illegittimità dell'iter amministrativo e dell'atto amministrativo che ne è conseguito e che quivi si impugna.

La P.A. nel valutare, rigettandola, l'istanza proposta dall'odierno ricorrente, da quanto viene riferito, ha omesso la previa doverosa comunicazione dell'avviso ex art. 10-bis L. 241/90 e tale omissione configura, al contempo, una violazione della legge sul

procedimento amministrativo, il vizio di eccesso di potere per irragionevolezza ex art. 21-*octies* della cennata legge.

L'avviso in parola si pone come indefettibile atto endoprocedimentale volto a consentire all'interessato di fornire ai Pubblici Poteri eventuali elementi integrativi tali da consentire le possibili carenze riscontrate dall'Amministrazione nell'esame della domanda.

Su di un piano generale, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto da parte della P.A. (anche con riferimento alla fase "terminale" dell'iter procedimentale), lungi dall'essere vizio meramente formale, è tale da pregiudicare dal punto di vista sostanziale gli interessi del ricorrente. Anche sulla base di questa ulteriore considerazione, il provvedimento impugnato è illegittimo e va, pertanto, annullato. E' opportuno infatti richiamare l'orientamento della giurisprudenza (cfr. T.A.R. Lazio n. 519/2012) secondo cui in linea di principio è viziato un provvedimento di quando non sia preceduto da formale ed esplicito preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-*bis* della L. 241/90, in quanto **tale norma si applica a tutti procedimenti a istanza di parte eccetto quelli individuati dal Legislatore.** Al riguardo, la giurisprudenza dell'adito T.A.R. del Lazio, già in passato, ha ritenuto necessario l'inoltro del predetto avviso al fine di poter colmare carenze istruttorie consentendo all'Amministrazione di realizzare il contraddittorio con l'interessato e, successivamente, sulla scorta della complessiva istruttoria espletata, motivare fondatamente il provvedimento di concessione (o di diniego) del beneficio richiesto (a tal riguardo, sul principio sopra riportato si richiamano le sentenze T.A.R. Lazio n. 5360 del 30/04/2008 e n. 37926 del 21/12/2010).

Pertanto si chiede di voler annullare l'atto impugnato e, conseguentemente, consentire al ricorrente di permanere nella graduatoria al n. 6317, posto in cui era utilmente collocato prima dell'adozione da Parte della P.A. del gravato rigetto.

* * *

L'omissione del predetto avviso ha comportato, di riflesso, anche carenza d'istruttoria posto che il ricorrente avrebbe potuto integrare la domanda producendo i documenti che qui si allegano e che dimostrano perfettamente il requisito (l'assenza di redditi o di proprietà fondiarie in Senegal) messo in dubbio dall'Ente procedente.

- 2) **Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell'atto, manifesta ingiustizia, nonché violazione del legittimo affidamento.**

La legge sul procedimento amministrativo individua figure sintomatiche del vizio di eccesso di potere: l'irragionevolezza, l'illogicità e la contraddittorietà dell'atto. Quest'ultima implica la violazione del principio di coerenza, e si riscontra quando le premesse dell'atto si pongono in palese contraddizione con le conclusioni o con le motivazioni esposte. A tal proposito, il Consiglio di Stato, con la decisione n 6094 della Sez. V del 6 /10/2009 ha chiarito come il vizio di eccesso di potere per illogicità della motivazione sussista anche nell'ipotesi in cui si discuta della coerenza delle modalità attuative di un determinato provvedimento che sia stato emesso "a valle". **Tale ultima ipotesi di illegittimità dell'atto amministrativo ben si attaglia al caso in esame, considerato che – come ammesso persino dalla P.A. con l'impugnata nota – la domanda presentata dall'odierno era perfetta e completa di tutti gli elementi fuorché, ad avviso della P.A., di un solo documento.**

Orbene è evidente la sproporzione e irragionevolezza tra tale presunta "carezza" e la conseguente definitiva e pregiudizievole esclusione dal Bando ERP, vieppiù considerati gli effetti permanenti e gravissimi che tale esclusione comporta, obbligando il ricorrente a ripresentare nuova domanda e così perdere anni.

Al riguardo la sproporzione è tanto più evidente ove si ponga mente alla condizione familiare del ricorrente, padre di una minore che necessita e ha diritto ad un alloggio idoneo, considerati anche la fase di sviluppo e il prossimo inizio delle scuole superiori. Oltretutto il documento in un primo momento fornito già dimostrava l'impossidenza dell'odierno ricorrente giacché affermare che una persona non è soggetta a tassazione in Senegal equivale ovviamente a dire che non ha redditi dominicali o d'altro tipo e in ogni caso tale semplice "discrepanza" formale si sarebbe potuta colmare mediante ricorso all'istituto del soccorso istruttorio.

Quanto alle imperfezioni della documentazione si richiama la giurisprudenza che ha predicato l'illegittimità dell'atto di rigetto motivato sulla base di mere incompletezze o imperfezioni formali: difatti, si è ritenuto che allorquando la P.A. ritenga non valida la documentazione prodotta dall'istante in un procedimento amministrativo perché non tradotta e non legalizzata, la **P.A. incorre in violazione del c.d. "dovere di soccorso istruttorio", che può ravvisarsi ogni qualvolta, in costanza di documentazione irregolare ma esistente, sussista l'esigenza di accertare l'effettiva presenza di requisiti o di circostanze di fatto dichiarate dall'interessato ma non del tutto comprovate** (*cf.* le sentenze T.A.R. Lombardia – Milano, n. 2203 del 25 settembre 2013 e, nello stesso senso, TAR Lombardia, Sezione IV, 3 dicembre 2013, n. 2663).

Applicando l'enunciato principio al caso di specie l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare favorevolmente i documenti del ricorrente dandogli congruo termine e soprattutto, tutt'al più, adottare un preavviso di diniego fornendo un termine congruo e non invece 20 giorni giacché tale termine rende il provvedimento di rigetto inevitabilmente affetto di manifesta ingiustizia: ottenere, tradurre e legalizzare documenti dal Senegal è impossibile talché la P.A. avrebbe dovuto consentire e favorire il soccorso istruttorio al fine di appurare la sussistenza (nei fatti comprovata) dei requisiti contestati in capo all'odierno ricorrente.

DOMANDA DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI

Il *fumus boni iuris* discende dai superiori motivi di ricorso.

Quanto al *periculum in mora* si evidenzia che – come è noto alle Resistenti – il ricorrente ha presentato domanda avendo una convivente *more uxorio* e una figlia Diarra Cissè, per cui è notevole il pregiudizio giuridico e fattuale discendente dal gravato provvedimento che nega al ricorrente il diritto alla casa, o quanto meno pregiudica il legittimo interesse a che la procedura ERP sia correttamente svolta ed esitata.

Infatti la durata della procedura ERP è tale che – se fosse confermata l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria – lo stesso verrebbe pretermesso e potrebbe avere un alloggio per sé e la propria famiglia solo a distanza di anni.

Si consideri come l'attuale condizione del ricorrente lo pone in una posizione difficile negandogli un alloggio idoneo per il proprio nucleo familiare, pregiudicando la stessa unità familiare, valore di rango Costituzionale tutelato dall'art. 31 Costituzione, tenuto conto altresì che l'istituzione dell'Edilizia Residenziale Pubblica è proprio uno di quegli Istituti che consentono appieno la tutela del ridetto valore e le esigenze delle famiglie.

Si evidenzia, in punto di fatto, che il nucleo familiare del ricorrente ha bisogno di un alloggio per cui il pregiudizio che deriva dall'esclusione – ove questa non sia nelle more disposte e ove non sia consentito al ricorrente di partecipare è

(a) gravissimo, in quanto il ricorrente è stato assoggettato a ordine di liberazione in ordine al pignoramento immobiliare promosso in suo danno;

(b) irreparabile in quanto l'assegnazione di alloggi ad altri richiedenti pregiudicherebbe irrimediabilmente l'interesse del ricorrente e del suo nucleo;

la figlia minore del ricorrente ha 12 anni e qualora il ricorrente addivenisse all'ottenimento dell'alloggio in esito al bando ERP potrebbe godere di uno stabile

ambiente familiare e domestico, cosa che, in caso di esclusione, le verrebbe come ad oggi le è, negato.

Pertanto si chiede a Codesto Ecc.mo T.A.R. di voler concedere tutela cautelare collegiale alla posizione del ricorrente emettendo apposita ordinanza propulsiva del riesame della procedura che consenta al ricorrente di sanare le contestate irregolarità e così rimanere, nella posizione dapprima conseguita (6317) nella graduatoria ERP da ultimo emessa dal Comune di Milano (il ricorrente è a pag. 124 di 494).

* * *

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Si chiede, con apposita istanza in calce al ricorso l'autorizzazione alla notifica per Pubblici Proclami essendo ignote generalità e indirizzi dei controinteressati ed essendo questi in numero elevatissimo, risultando quindi materialmente impossibile la notifica a tutti i circa 25.000 (per la precisione 25.192) partecipanti al Bando ERP Lombardia per cui è causa, onde assicurare l'integrità del contraddittorio e se ritenuto necessario da Codesto Ecc.mo T.A.R.

* * *

Tanto premesso e considerato, **CISSE' ALIOUNE BADARA**, come sopra rapp.to e difeso, propone ricorso avverso e per annullamento, **del provvedimento PG 0172902/2020 del 18.05.2020 del Comune di Milano - Direzione Casa Area Assegnazione Alloggi ERP – Unità Gestione Attività e Procedure notificato in data 11 agosto 2020 del bando e di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente presupposto o comunque connesso anche non comunicato o notificato e di cui il ricorrente non sia conoscenza**, previa sospensione degli atti tutti impugnati e previa adozione di ogni opportuna e/o necessaria misura cautelare collegiale, e

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale Adito, in accoglimento integrale del presente ricorso, Voglia:

NEL MERITO,

- accogliere il ricorso con ogni conseguente statuizione;
- per l'effetto, annullare l'atto impugnato ed ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente presupposto e/o comunque connesso ancorché non comunicato o notificato e di cui il ricorrente non sia a conoscenza, con ogni conseguente statuizione,
- ordinare che l'emananda sentenza sia eseguita dai Resistenti;

- in caso di accoglimento delle superiori istanze, condannare le Resistenti per quanto di ragione a risarcire il danno da liquidare *ex art.* 1226 c.c. e da quantificare nella differenza tra un affitto di immobile di tipo economico e il canone sociale di cui al Bando ERP per tutti i mesi di assegnazione che il ricorrente dovesse perdere per effetto dell'esclusione della graduatoria qualora questa dichiarata illegittima da Codesto Ecc.mo T.AR. ed ogni conseguente danno esistenziale parimenti da liquidarsi in via equitativa *ex art.* 1226 c.c.;

IN VIA CAUTELARE

- ACCOGLIERE LA DOMANDA DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI:
previa fissazione di Camera di Consiglio, adottare le misure cautelari idonee ad assicurare gli effetti della decisione nelle more del presente giudizio, procedendo alla sospensione dell'atto impugnato, del bando, della graduatoria e di ogni altro atto presupposto, dipendente o comunque connesso ovvero adottare ordinanza propulsiva del riesame e consentire al ricorrente la prosecuzione dell'iter amministrativo e il suo inserimento nella graduatoria

IN VIA ISTRUTTORIA,

Con riserva di proporre motivi aggiunti ed istanze istruttorie nei tempi e modi di Rito, si producono i seguenti documenti:

- procura

1. provvedimento impugnato
2. *tracking* postale della spedizione del documento sub doc. 1
3. domanda di partecipazione al Bando ERP:
4. graduatoria del Bando ERP;
5. documentazione fornita all'ALER nel novembre 2019;
6. documentazione ottenuta dal ricorrente nell'anno 2020 debitamente tradotta.

Si chiede di ordinare ai Resistenti di depositare tutti i documenti e atti della procedura.

Si chiede *ex art.* 55 di essere uditi in Camera di Consiglio.

Ci si riserva d'esperire querela di falso e ogni altro gravame e istanza in corso di causa.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione di legge.

Con vittoria di spese e compensi del giudizio.

DICHIARAZIONE DI VALORE: ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, e ss.mm. ed ii, si dichiara che la presente controversia è soggetta a contributo unificato di Euro 650,00.

Milano 30/10/2020

Avv. Raffaele Di Monda

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA LOMBARDIA – MILANO

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Nell'interesse di **CISSÈ ALIOUNE BADARA** (C.F. CSSLBD68H27Z343V) nato a Dakar (Senegal) in data 27.06.1968 e residente in Milano, Via Ruggero Leoncavallo 19, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata telematicamente e da intendersi estesa in calce al presente atto, dall'avv. Raffaele Di Monda del Foro di Napoli, C.F. DMNRFL70R29F839U, con domicilio eletto ai fini del presente procedimento Milano Via Gonzaga 5, presso il suo studio; si dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento al fax n. 02/70059889 ed all'indirizzo di P.E.C. raffaeledimonda@avvocatinapoli.legalmail.it (domicilio digitale tratto dai Pubblici Registri di Legge)

-Ricorrente-

CONTRO

COMUNE DI MILANO (C.F. 01199250158), in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica in Milano alla Pizza della Scala n. 2 – 20121, avente domicilio digitale alla P.E.C. protocollo@postacert.comune.milano.it estratta dal registro PP.AA. (Pubblico Elenco ai sensi di Legge)

NONCHE'

AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO - ALER, (C.F. 1349670156) in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede sociale in Milano, Viale Romagna n. 26 CAP 20133 avente domicilio legale alla P.E.C. protogen@pec.aler.mi.it estratta dalle risultanze del Registro delle Imprese di Milano (Pubblico Elenco ai sensi di Legge)

-Resistenti-

e nei confronti di

di tutti i richiedenti che hanno presentato domanda di partecipazione al Bando ERP 164787 / 2018 per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica a canone sociale ai sensi del R.R. 10 febbraio 2014 n. 1 (CONTROINTERESSATI) non specificatamente individuabili, siccome non precisamente individuati negli atti delle procedura sopraindicata, che sono immessi in graduatoria

CONTROINTERESSATI

AVVERSO E PER ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIVA, PREVIA IDONEA CAUTELA COLLEGIALE

del provvedimento PG 0172902/2020 del 18.05.2020 del Comune di Milano - Direzione Casa Area Assegnazione Alloggi ERP – Unità Gestione Attività e Procedure notificato in data 11 agosto 2020 del bando e di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente presupposto o comunque connesso anche non comunicato o notificato e di cui il ricorrente non sia conoscenza

PREMESSO CHE

- Il ricorrente ha proposto ricorso avverso e per l'annullamento, previa sospensiva e previa ogn'idonea cautela monocratica e collegiale, degli atti indicati in ricorso alla pagina 2 e relativi alla procedura di bando.
- I controinteressati sono da individuarsi negli altri concorrenti al medesimo bando in quanto i medesimi appaiono, all'evidenza, soggetti interessati all'esito del bando de quo e contraddittori necessari del ricorrente siccome ad esso preferiti nella procedura concorsuale e destinati a beneficiare degli atti gravati dal presente ricorso, compiendo le successive fasi della procedura di assegnazione di alloggi E.R.P. e venendo avvantaggiati nella copertura degli alloggi posti a bando.
- Si ravvisa quindi la necessità o comunque l'opportunità che il ricorso sia esteso a tutte le persone che hanno fatto domanda di partecipazione al bando E.R.P. e inseriti nella graduatoria che, peraltro, non riportano le generalità complete e l'indirizzo cui eseguire la notifica.
- Pertanto è interesse e diritto della ricorrente richiedere l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, anche in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari (circa 25.000).
- Pertanto, precisamente si individuano quali controinteressati nei cui confronti va esteso il contraddittorio ovverosia tutte le persone indicate nella graduatoria ERP del Comune di Milano nel quale ha diritto e interesse a permanere il ricorrente.
- La notifica potrà essere eseguita mediante affissione sul sito internet o nel protocollo o nell'Albo delle P.A. interessate Comune di Milano e ALER Milano

* * *

Tanto premesso è necessario o comunque opportuno autorizzare il ricorrente alla notifica per Pubblici Proclami del ricorso o di un sunto del ricorso e degli estremi del richiesto provvedimento di autorizzazione alla notifica nelle predette forme e

assegnando a Parte Ricorrente i termini di Rito per il compimento dei necessari incumbenti, onerando alla Parte Ricorrente di provvedere, entro il termine che Codesto T.A.R. Vorrà fissare al deposito della documentazione attestante il compimento della notificazione e degli incumbenti di Rito;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

il ricorrente, ut supra rapp.to e difeso, richiamato il contenuto del ricorso, principale dalla stessa proposto e la relativa produzione, fa istanza e

chiede

a Codesto Ecc.mo T.A.R. LOMBARDIA – Sede di Milano di Voler provvedere all'emissione di decreto presidenziale ovvero di ordinanza collegiale di autorizzazione alla notifica del presente ricorso, anche per sunto, degli atti e documenti che dovesse ritenere opportuno per Pubblici Proclami, a tal fine autorizzando l'istante a notificare con pubblici proclami sul sito internet del COMUNE DI MILANO e dell'ALER ovvero nell'Albo dei predetti Enti, ricorso o sunto del ricorso, a tutti i nominativi indicati nelle graduatorie provvisorie di cui al banco E.R.P. sopraindicato e da cui possono ricavarsi i contraddittori necessari e quindi in modo tale da instaurare completo e regolare contraddittorio sul ricorso e le istanze svolte dal ricorrente.

Con Osservanza,

Milano 30 ottobre 2020,

Avv. Raffaele Di Monda

Ecc.mo T.A.R. Lombardia - Milano

Il sottoscritto difensore legale di Nell'interesse di CISSÈ ALIOUNE BADARA
ATTESTA CHE il presente ricorso con istanza cautelare e istanza di autorizzazione
alla notifica per Pubblici Proclami è conforme all'originale presente nel suo studio
e consta di pagine 12 (dodici)

MILANO 30.10.20

Avv. Raffaele Di Monda

